

Contratto n. 26

Contratto di prestazione d'opera professionale per Psicomotricità Relazionale

tra

l'**ISTITUTO COMPRESIVO 9 DI VICENZA** con sede in Vicenza – Via Bellini 106, C.F. 95029740248 rappresentato legalmente dalla **prof.ssa Simonetta Bertarelli** - dirigente scolastico dello stesso,

e

la **dott.ssa RIGONI Lisa**, nata il **26/08/1983** ad Asiago Vi, residente a Piazzola sul Brenta Pd in Via Don G. Pagan n. 14/C1 – Partita IVA n. 05161850283

PREMESSO

che l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta Normativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;

il D.Lgs n. 50/2016

il regolamento d'istituto "Incarichi Esperti Esterni" - delibera del C.I. n.122 del 23/04/2018;

che questo istituto ha adottato il POFT del Comune di Vicenza a.s. 2022/2023;

che l'Istituto Comprensivo 9 ha previsto nel POF la seguente attività: **PSICOMOTRICITA' RELAZIONALE**;

e che tale attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti esterni alla scuola;

VERIFICATO che per lo svolgimento di questa attività tra il personale assegnato in organico alla scuola non sono reperibili le specifiche competenze professionali richieste dalla tipologia di incarico;

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di prestazione e d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per il corrente anno scolastico 2022/2023:

Art. 1 Ai fini di una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue:

per "AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA" si intende l'Istituto Comprensivo 9 di Vicenza

per "PRESTATORE D'OPERA" si intende la dott.ssa RIGONI Lisa individuata quale esperto/consulente per prestare

la propria opera nel **Progetto" CORPO IN MOVIMENTO, EMOZIONI IN GIOCO"**

Art. 2 Il prestatore d'opera si impegna a prestare la propria opera di PSICOMOTRICISTA che prevede di sostenere con cura ogni bambino nei processi di relazione, di confronto, nelle conquiste e nei momenti di trasformazione in uno spazio "protetto";

Art. 3 la dott.ssa Rigoni Lisa, svolgerà la propria attività presso la **scuola dell'Infanzia Ketty Trevisan Lampertico**, dal 26 ottobre 2022 a gennaio 2023 nelle sezioni A-B-C-D per n. 40 ore totali.

Art. 4 L'Istituto Comprensivo 9 di Vicenza a fronte dell'attività effettivamente svolta dalla dott.ssa Lisa Rigoni, si impegna a corrisponderle l'importo **comprensivo di iva al 4% di € 1.123,20**.

La spesa trova copertura nell'E.F. 2023.

Il compenso verrà corrisposto al completamento del progetto al ricevimento di regolare **Fattura Elettronica (Codice Univoco: UF2KYU)**

- Art. 5 Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, a trattamento di fine rapporto, né a coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile
- Art. 6 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.
- Art. 7 L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui al precedente art. 2.
In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.
In caso di interruzione della prestazione per giustificati motivi, il prestatore d'opera si impegna a recuperare la prestazione non resa anche attraverso il ricorso a collaboratori diversi, collocandola senza soluzione di continuità in coda al calendario di cui all'art. 3 in data che provvederà a comunicare ai corsisti, al docente coordinatore e alla segreteria della scuola.
In caso di interruzione della prestazione che, superiore a gg. 15, determini le condizioni per l'inadempimento delle obbligazioni e comporti pertanto la rescissione del contratto, l'Istituto si rivale sul prestatore d'opera per i danni che seguono alla mancata erogazione della prestazione.
- Art. 8 Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, e che non possa essere risolta amichevolmente, il foro competente sarà esclusivamente il foro di Vicenza.
- Art. 9 I dati personali saranno trattati solo per i fini Istituzionali, ai sensi della normativa della privacy (D. Lgs. 196/2003 e Regolamento Europeo GDPR 2016/679).
- Art.10 Sono a carico della dott.ssa Lisa Rigoni tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso e le relative spese di registrazione sono a carico del prestatore d'opera. *(Le disposizioni di riferimento sono l'art. 1, lett. b) della Parte II della Tariffa all. A al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per gli esperti liberi professionisti l'art. 10 per gli esperti non liberi professionisti)*

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott.ssa Lisa RIGON

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Simonetta Bertarelli